



COMUNE DI ALGHERO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento

Idrico

Approvato con Delibera Consiliare N° 49 del 10.04.1998,
resa esecutiva con Provv. Co.Re.Co. N° 2456 del 05.06.1998.

Integrato con successive modificazioni approvate con:

1. Delibera Consiliare N° 54 del 22.10.2001,
resa esecutiva con Provv. Co.Re.Co. N° 004043/053/2001 del 12.12.2001;
2. Delibera Commissariale N° 26 del 30.04.2002, immediatamente esecutiva;
3. Delibera Commissariale N° 31 del 13.05.2002, immediatamente esecutiva;
4. Delibera Consiliare N° 22 del 22.05.2003, immediatamente esecutiva.





CITTÀ DI ALGHERO

Regolamento per l'erogazione dell'acqua nel Comune di Alghero

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Tutela e uso delle risorse idriche
Art. 2 Usi delle acque
Art. 3 Risparmio idrico

TITOLO II

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

- Art. 4 Distribuzione dell'acqua e pressione in rete
Art. 5 Uso e misurazione dell'acqua
Art. 6 Richiesta di somministrazione
Art. 7 Contratto di somministrazione – Versamenti
Art. 8 Durata e scadenza dei contratti
Art. 9 Spese inerenti alla somministrazione dell'acqua
Art. 10 Cambiamento di utente
Art. 11 Divisione dell'immobile
Art. 12 Morte dell'utente
Art. 13 Fallimento dell'utente
Art. 14 Concessioni provvisorie

Art. 15	Somministrazione per uso cantiere
Art. 16	Opera di presa
Art. 17	Nullaosta del proprietario di terreni o strade private
Art. 18	Recupero dell'opera di presa
Art. 19	Impianto interno
Art. 20	Utilizzazioni irregolari o manomissioni dei contatori
Art. 21	Infrazioni
Art. 22	Sospensioni temporanee e riduzioni della pressione
Art. 23	Pagamenti
Art. 23 Bis	Dilazione dei Pagamenti

TITOLO III UTENZE A CONTATORE

Art. 24	Erogazione a contatore. Tariffe – Ruoli di riscossione
Art. 25	Determinazione del quantitativo contrattuale
Art. 26	Diametro della presa e del contatore
Art. 27	Posa in opera dei contatori
Art. 28	Contatori generali e divisionali
Art. 29	Proprietà e nolo dei contatori
Art. 30	Lettura dei contatori
Art. 31	Consumi – Pagamento
Art. 32	verifica, rimozione e sostituzione dei contatori

TITOLO IV UTENZE PER IDRANTI ANTINCENDIO

Art. 33	Contratti per idranti antincendio
Art. 34	Collaudo idranti antincendio

TITOLO V DETERMINAZIONE DELLE SOMME DOVUTE IN APPLICAZIONE DELLE NORME REGOLAMENTARI.

Art. 35	Determinazione delle somme dovute in applicazione delle norme regolamentari
---------	---

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ACQUA NEL COMUNE DI ALGHERO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Tutela e uso delle risorse idriche.

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà.

Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Art.2

Usi delle acque.

L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Gli altri usi sono ammessi quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non ledano la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Art. 3

Risparmio Idrico.

Il comune di Alghero si impegna a perseguire il risparmio della risorsa idrica, in particolare, mediante la progressiva estensione delle seguenti misure:

- A. Risanamento e graduale ripristino delle reti esistenti che evidenziano rilevanti perdite;
- B. Installazione di reti duali nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni;
- C. Installazione di contatori in ogni singola unità abitativa nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;
- D. Diffusione dei metodi e delle apparecchiature per il risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.

TITOLO II

GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

Art. 4

Distribuzione dell'acqua e pressione in rete.

L'amministrazione comunale somministra acqua nel territorio del Comune di Alghero nei limiti della disponibilità e compatibilmente con la possibilità di derivazione dalle reti di distribuzione in esercizio con regolari contratti di somministrazione alle condizioni tutte del presente regolamento.

Per le zone non servite dalle reti comunali e per le quali l'Amministrazione Comunale non stia comunque procedendo alle opere di urbanizzazione, potrà essere concessa la somministrazione idrica alle condizioni poste dal successivo art. 7, punto secondo, ferme restando le disposizioni generali del presente regolamento e a condizione che le condotte sulle quali si intende effettuare l'allaccio delle nuove diramazioni abbiano una sezione ed una portata tali da consentirlo.

La pressione, riferita al piano stradale, con la quale viene di norma distribuita l'acqua non sarà inferiore all'altezza massima consentita per i fabbricati della zona, aumentata di 10 metri e comunque non superiore a 100 metri di colonna d'acqua (1 g/cmq) sempre riferita al piano stradale.

Qualora l'altezza dei fabbricati ecceda il limite massimo di m.35 ed in tutti i casi nei quali per temporanea deficienza di pressione di rete, non sia possibile alimentare i piani più elevati dei fabbricati, anche se di altezza inferiore ai 35 m., gli utenti potranno provvedere, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, al sollevamento dell'acqua fino al raggiungimento della pressione necessaria, per una regolare alimentazione dei fabbricati.

In caso di utenze particolari il contratto di somministrazione sarà disciplinato, oltre che dalle norme del presente regolamento, anche da altre eventuali norme di carattere tecnico che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno inserire nel contratto stesso, ferme restando le tariffe e le condizioni economiche.

Art. 5

Uso e misurazione dell'acqua.

Il comune di Alghero somministra acqua destinata al consumo umano e, compatibilmente con le sue disponibilità, anche per altri usi, per i quali si riserva di somministrare acque con qualità diverse.

L'acqua viene di norma somministrata con il sistema di misura a contatore, con le modalità specificate nelle successive disposizioni del presente regolamento.

L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto, anche se i vari immobili appartengono allo stesso proprietario.

Resta altresì vietata, sotto pena di risoluzione del contratto, qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa per il consumo umano.

Art. 6

Richiesta di somministrazione.

Per ottenere la somministrazione di acqua l'interessato deve presentare all'Amministrazione Comunale l'apposito modulo di richiesta appositamente compilato.

Ogni richiesta deve essere inoltre accompagnata dalla ricevuta di versamento di una somma per diritto fisso di preventivo il cui importo verrà determinato in base all'art. 35 del presente regolamento. Tale somma sarà incamerata dall'Amministrazione Comunale sia se il richiedente non provvedesse entro il periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica del preventivo, alla sottoscrizione del contratto di somministrazione, sia se in sede di preventivo emergessero difficoltà, imputabili al richiedente o comunque non attribuibili all'Amministrazione Comunale, tali da impedire la stipula del contratto. La medesima somma sarà, invece computata sui pagamenti che il richiedente dovrà effettuare all'atto dell'accensione della sua utenza, se egli avrà stipulato il relativo contratto nel termine suindicato.

Art. 7

Contratto di somministrazione – Versamenti.

L'Amministrazione Comunale, accertata la possibilità della somministrazione, predisporrà il preventivo dettagliato dei lavori per l'opera di presa, così come definita nelle successive disposizioni, sulla base dell'elenco di prezzi determinati dal competente organo dell'Amministrazione Comunale.

Il richiedente sarà invitato a sottoscrivere il formale contratto di utenza, contestualmente al versamento delle seguenti somme:

- A. Anticipazione del costo dell'opera di presa, pari all'importo del preventivo, aggiornato alla data di stipula del contratto mediante la percentuale di revisione prezzi, computata con i criteri indicati con apposita deliberazione della giunta comunale;
- B. Un deposito infruttifero in contanti, pari all'importo dei consumi impegnati per il periodo di un semestre. Tale deposito, che viene versato a garanzia dei pagamenti, può essere variato nel caso di eventuali variazioni di tariffe superiori al 100% di quelle in base alle quali è costituito il deposito.

Alla scadenza del contratto, il deposito sarà restituito all'utente con detrazione di quanto fosse da lui dovuto all'Amministrazione Comunale per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.

Le amministrazioni pubbliche sono esonerate dal versamento del deposito a garanzia dei consumi.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, l'utente richiedesse una qualsiasi modifica o variante delle opere previste dal preventivo, ovvero tale modifica o variante si rendesse necessaria per fatti o situazioni di cui l'utente è competente o responsabile, l'Amministrazione Comunale rimetterà all'utente medesimo una fattura con il dettaglio delle eventuali maggiori spese, sempre valutate con i prezzi determinati con il già citato provvedimento del competente organo del Comune.

Se la richiesta di somministrazione dell'acqua riguarda zone non servite da reti di distribuzione, il richiedente deve altresì corrispondere all'atto della stipula del contratto di somministrazione, un contributo a fondo perduto pari al costo che l'Amministrazione comunale deve sostenere per l'impianto della nuova condotta di distribuzione e la derivazione prevista per l'alimentazione delle utenze.

Tale contributo verrà applicato quando la lunghezza della nuova condotta, come sopra definita, risulti superiore a ml. 40 e per la parte eccedente detta distanza.

Qualora l'allacciamento della rete idrica venga effettuato nell'interesse di più richiedenti, il costo dell'impianto sarà ripartito tra gli stessi in misura proporzionale al quantitativo di acqua da ciascuno impegnato.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale esegua opere di distribuzione eccedenti quelle necessarie per soddisfare l'originaria richiesta d'acqua come indicata dai due commi precedenti, il costo afferente la maggior portata della condotta è posto a carico degli utenti allacciati successivamente in misura proporzionale ai rispettivi consumi impegnati, nonché di coloro che richiedano un aumento dei consumi già impegnati, in misura proporzionale alla variazione accordata.

Ai fini cui sopra, il contributo gravante sui richiedenti la somministrazione sarà determinato dall'Amministrazione Comunale in base ai costi forfettizzati, per ciascun diametro di condotta in opera. I suddetti costi sono revisionabili annualmente sulla base dei costi unitari di materiali e mano d'opera.

Art. 8

Durata e scadenza dei contratti.

I contratti di somministrazione decorrono dalla data della stipula, scadono il 31 dicembre di ogni anno e s'intendono tacitamente rinnovati di anno in anno, se non disdetti, da una delle due parti, entro il 30 settembre.

L'utente è tenuto al pagamento dei nuovi corrispettivi della fornitura qualora, nel corso del rapporto contrattuale, gli organi competenti deliberassero nuove tariffe o nuovi canoni.

In caso di cessazione dell'utenza l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di ritirare gli apparecchi di sua proprietà e di distaccare le opere di presa, addebitando all'utente la relativa spesa per la quota afferente la parte dell'impianto di sua proprietà.

Art. 9

Spese inerenti alla somministrazione dell'acqua.

Le spese per l'eventuale registrazione del contratto, quelle per imposte, per tasse, per contributi o per canoni erariali, comunali, provinciali o regionali, e quelle comunque attinenti alla somministrazione dell'acqua, sono a carico degli utenti.

Art. 10

Cambiamento di utente

Il proprietario che venda il suo immobile durante il corso della somministrazione è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, chiedendo la risoluzione del contratto.

Il contratto di somministrazione s'intende risolto dalla data di tale comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Qualora l'Amministrazione Comunale venga invece comunque a conoscenza della vendita dell'immobile, il nuovo beneficiario della somministrazione sarà invitato a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione della sua utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione.

Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non è risolto, è tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali, e in particolare, al pagamento di tutte le somministrazioni fatte all'immobile, e risponde dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa ai materiali e agli apparecchi dell'Amministrazione Comunale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di cambiamento di utente per nuova locazione o per cessione di esercizio.

Art. 11

Divisione dell'immobile.

In caso di divisione fra più proprietari di un terreno o di un'area fabbricabile, già fornita di acqua, è considerato titolare della somministrazione, con i diritti e gli obblighi che ne conseguono, il proprietario di quella parte del terreno o dell'area fabbricabile nel quale è installato l'apparecchio di misura.

I proprietari delle altre parti del terreno o dell'area fabbricabile, che desiderino la somministrazione dell'acqua, dovranno farne domanda all'Amministrazione Comunale e sottoscrivere il regolare contratto di somministrazione, quali nuovi utenti. Nel caso di somministrazione a stabili con più appartamenti l'opera di presa si intende di proprietà condominiale.

Art. 12

Morte dell'utente.

In caso di morte del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso l'Amministrazione comunale di tutte le somme ad essa dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, l'Amministrazione comunale del decesso e delle conseguenti modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Qualora, invece l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, saranno applicate agli eredi le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 10.

Art. 13

Fallimento dell'utente.

In caso di fallimento del titolare del contratto di somministrazione, il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato al fallimento, entro il termine di 8 giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione, assumendone tutti gli obblighi, ovvero risolvere il contratto.

Il curatore, che subentri, dovrà previamente pagare integralmente all'Amministrazione comunale quanto dovuto dal fallito.

Art. 14

Concessioni provvisorie.

A richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere erogazioni provvisorie d'acqua, per la durata non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi, e per la quantità non inferiore a 1 mc al giorno.

Sono considerate concessioni provvisorie quelle destinate ad alimentare impianti non permanenti e quelle per prelievi occasionali.

Il pagamento delle erogazioni verrà effettuato anticipatamente all'atto della sottoscrizione del contratto, in base alle tariffe in vigore.

Qualora il contratto abbia durata inferiore ad un trimestre le somme relative ai maggiori consumi saranno pagate alla scadenza.

Il contratto di somministrazione provvisoria non potrà essere rinnovato tacitamente. L'utente, quindici giorni prima della scadenza, dovrà richiedere per iscritto la continuazione della somministrazione, che, peraltro, non potrà superare la durata complessiva di un anno.

Per le somministrazioni provvisorie valgono, in quanto applicabili, tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Art. 15

Somministrazione per uso cantiere.

La somministrazione d'acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita concessione edilizia.

Chi richiede una somministrazione d'acqua per uso cantiere, oltre a quanto fissato alle lettere A e B dell'art. 7, dovrà versare all'Amministrazione Comunale, a costruzione ultimata, anche l'eventuale contributo dovuto a norma del punto secondo dello stesso art. 7, relativamente all'intero immobile.

L'apparecchio di misura, la presa e la condotta di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.

Il contratto di somministrazione s'intenderà risolto di diritto alla fine della costruzione dell'immobile e il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito richiedere la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Art. 16

Opera di presa.

Sotto la denominazione di opera di presa si intendono le opere di derivazione della condotta di distribuzione fino alla saracinesca installata immediatamente a valle dell'apparecchio di misura.

L'opera di presa viene eseguita dall'Amministrazione Comunale nel luogo e con le modalità e criteri da essa ritenuti opportuni.

La spesa relativa è a carico dell'utente, che ne corrisponderà l'importo con le modalità indicate nell'art. 7.

Le parti delle opere di presa posate su aree private e destinate ad uso privato resteranno di proprietà dell'intestatario dell'utenza.

La manutenzione e riparazione delle opere di presa verrà eseguita dall'Amministrazione Comunale direttamente o tramite imprese di propria fiducia. Per la manutenzione e la riparazione della parte di opere di presa ubicate sotto strade od aree pubbliche o adibite ad uso pubblico tutti gli utenti dovranno corrispondere le quote fisse a norma di provvedimenti CIP n. 45/1974 e seguenti.

La manutenzione e la riparazione della parte di opere di presa poste su proprietà privata sarà eseguita a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese dell'utente, al quale i lavori verranno addebitati sulla base dell'elenco prezzi determinato con apposito provvedimento dal competente organo del Comune. L'elenco prezzi è aggiornato con la stessa procedura prevista per l'elenco prezzi relativo ai lavori di allacciamento. L'addebito avverrà in corrispondenza della prima bolletta consumi successiva ai lavori, fermo restando il diritto dell'Amministrazione Comunale di avvalersi delle procedure previste per i casi di insolvenza. Sono comunque a carico dell'utente gli oneri relativi ai lavori di scavo e di ripristino dello stato dei luoghi.

Sono altresì a carico delle utenze ad erogazione fissa per interventi di disostruzione, regolazione dello sbocco e simili, effettuati su richiesta dell'utente.

L'Amministrazione Comunale preavviserà l'utente della riparazione da eseguire, sempre che questa non rivesta carattere di urgenza nel qual caso vi provvederà immediatamente, senza alcun preavviso.

Non effettuando il pagamento della fattura relativa alla riparazione, l'utente perderà il diritto alla somministrazione dell'acqua, che gli sarà sospesa fino a quando egli non avrà saldato interamente il suo debito.

I lavori, eseguiti dall'Amministrazione Comunale per la costruzione dell'opera di presa, s'intendono garantiti dall'Amministrazione Comunale per il periodo di due anni dalla loro esecuzione.

Tutti gli eventuali lavori per modifiche o spostamenti delle opere di presa, quale che ne sia il titolo di proprietà, se richiesti dall'utente o da cause ad esso addebitabili, saranno eseguiti dall'Amministrazione Comunale, ma a spese dell'utente.

La fornitura dell'acqua in ogni stabile sarà fatta normalmente con un'unica presa, ma, se necessario, potrà essere fatta, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, anche con più prese, anche in conseguenza di istanze motivate degli utenti.

Tutte le operazioni di verifica, manovra, modifica, manutenzione e riparazione dell'opera di presa, saranno eseguite dal personale dell'Amministrazione Comunale. E' fatta tassativa proibizione all'utente di fare eseguire in proprio riparazioni sulla parte dell'opera di presa di sua proprietà.

Contravvenendo a tale disposizione, l'utente sarà soggetto al pagamento di una penale il cui importo verrà determinato in base all'art. 35 del presente regolamento salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni a terzi, di qualsiasi specie ed entità, che avessero a verificarsi a causa di quella parte dell'opera di presa, insistente su aree private, non gravate da uso pubblico.

Art. 17

Nullaosta del proprietario di terreni o strade private attraversate dall'opera di presa.

Qualora per soddisfare una richiesta di somministrazione d'acqua, l'Amministrazione Comunale debba installare tutta o parte dell'opera di presa su terreni o strade di proprietà privata, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari, a sue spese e sotto la sua responsabilità, il necessario nullaosta a che siano costituite sui terreni o sulle strade di proprietà privata le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.

Nel suddetto nullaosta dovrà essere stabilito che il proprietario del fondo o della strada concede gratuitamente all'Amministrazione Comunale la facoltà di attraversare l'uno o l'altra perché possa provvedere all'esercizio degli impianti idrici ivi esistenti.

Art. 18

Recupero dell'opera di presa.

All'atto della cessazione dell'utenza verrà distaccata, dalla condotta di distribuzione, l'opera di presa, a cura e spese dell'Amministrazione Comunale, ad

eccezione di quelle parti dell'opera di presa eventualmente utilizzate per l'alimentazione di altre utenze (imbraghe).

I materiali recuperati saranno consegnati all'utente, per la parte ad esso spettante.

Art. 19

Impianto interno.

Per impianto interno si intendono tutte le opere di diramazione interna, a valle della saracinesca dopo l'apparecchio di misura.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno sono a cura e spese dell'utente. L'impianto interno e gli apparecchi utilizzatori devono rispondere ed adeguarsi alla normativa vigente in materia per la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano e devono essere adatti alla pressione di esercizio di IMPa (10 bar), salvo particolari eccezioni segnalate dall'Amministrazione Comunale.

L'impianto interno dovrà essere eseguito in modo che non esista alcun collegamento con acque di altra provenienza né con quelle contenute nei serbatoi od apparecchi utilizzatori ove l'acqua risulta comunque a contatto con l'ambiente esterno. In ogni caso dovrà essere evitata qualsiasi possibilità di riflusso in rete di tali acque.

E' vietata l'installazione di apparecchi d'erogazione che, consentendo eccessive portate istantanee, possano influire negativamente sull'erogazione ad altri utenti.

L'installazione di eventuali impianti di sollevamento dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

E' vietato usufruire delle tubazioni dell'impianto come prese di terra per apparecchi od impianti elettrici di qualsiasi genere o stabilire qualsiasi collegamento con impianti elettrici che possa determinare rischi per terzi.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di fare ispezionare e verificare dal proprio personale, munito di tessera di riconoscimento, l'impianto interno al solo fine di accertare che l'impianto interno non arrechi pregiudizio alle condizioni di funzionamento tecnico ed igienico degli impianti.

Se venisse accertato il pregiudizio, l'Amministrazione Comunale inviterà l'utente a eliminare nel corso di 5 giorni, la causa di esso, trascorso tale termine, l'Amministrazione Comunale sospenderà la somministrazione dell'acqua.

Gli utenti pertanto dovranno permettere al personale dell'Amministrazione Comunale l'accesso a tutti i locali in cui sono installati apparecchi e condutture facenti parte dell'impianto.

In caso di impedimento o di opposizione ingiustificati a tali verifiche, l'Amministrazione Comunale potrà sospendere l'erogazione dell'acqua, dandone notizia all'utente, fino a che le ispezioni non saranno state eseguite, e ciò senza che gli utenti possano pretendere indennizzi di sorta o cessino di essere vincolati all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione Comunale è responsabile della qualità dell'acqua somministrata all'apparecchio di misura. Da questo in poi la responsabilità per l'uso e la qualità dell'acqua ricade esclusivamente sull'utente.

Art. 20

Utilizzazioni irregolari o manomissioni dei contatori.

Nel caso che dal personale incaricato dell'Amministrazione Comunale venisse constatata l'infrazione o l'alterazione dei sigilli apposti a garanzia della registrazione dei consumi delle utenze a contatore, all'utente sarà applicata una penale il cui importo verrà determinato in base all'art. 35 del presente regolamento.

Nei casi in cui fosse constatata l'alterazione dei sigilli, la manomissione o l'alterazione delle condutture portatrici o qualunque altro accorgimento atto a consentire un prelievo incontrollato dell'acqua, l'utente, oltre alla penale di cui sopra, è tenuto al pagamento dell'acqua prelevata oltre la dotazione contrattuale con le tariffe previste dalla normativa vigente ed a rimborsare all'Amministrazione Comunale tutte le spese causate dal fatto abusivo.

La determinazione dei consumi presunti di cui al comma precedente, verrà effettuata sulla base della portata massima erogabile a seguito della irregolarità di cui al comma stesso, per un periodo di sei mesi, salvo dimostrazione d'erogazione diversa.

Nei casi in cui vi sia recidiva nell'abuso o rifiuto da parte dell'utente alla immediata eliminazione dell'abuso, ovvero quando vi siano inadempienze al pagamento dei consumi di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua rispettivamente fino alla eliminazione dell'abuso o al pagamento delle somme di cui sopra.

La sospensione dell'erogazione dell'acqua potrà anche essere immediatamente effettuata nei casi di utilizzazione da parte dell'utente sia per fornitura a terzi, sia per immobili o per scopi diversi da quelli specificati nel contratto.

Anche in tali casi la fornitura dell'acqua sarà ripristinata dopo l'eliminazione dell'abuso.

In ogni caso il ripristino del flusso dell'acqua è subordinato al pagamento delle somme per l'accesso del fontaniere, il cui importo è determinato in base all'art. 35 del presente regolamento.

Art. 21

Infrazioni.

Le infrazioni commesse dall'utente sono contestate dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale con regolare verbale, una copia del quale è consegnata all'utente.

L'Amministrazione Comunale, qualora l'utente non paghi quanto dovuto o sia recidivo nel commettere infrazioni, ha facoltà di sospendere la somministrazione dell'acqua e di risolvere il contratto, salva e impregiudicata l'azione penale.

Art. 22

Sospensioni temporanee e riduzioni della pressione.

L'Amministrazione Comunale non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata,

ma s'impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile l'Amministrazione Comunale cercherà di avvertire preventivamente dell'interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

Perdurando la sospensione dell'acqua per un periodo superiore a quindici giorni consecutivi, l'utente ha diritto, dietro richiesta, ad un abbuono proporzionale sui corrispettivi fissi.

La riduzione non è però accordata se la sospensione risulti dovuta a fatto dell'utente o dei suoi inquilini o dipendenti.

All'infuori di detto abbuono, l'Amministrazione Comunale non è tenuta ad alcun altro indennizzo.

Art. 23

(Articolo integrato con Delibera Commissariale N° 31 del 13.05.2002)

Pagamenti.

Le somme dovute per la somministrazione dell'acqua e le altre somme dovute all'Amministrazione Comunale per l'utenza dovranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

L'utente può pagare sino a 120 giorni oltre la scadenza di cui al precedente comma senza sanzioni con maggiorazione degli interessi di parametro pari a quelli applicati dal Tesoriere del Comune.

Qualora vengano inviate contemporaneamente bollette/fatture riferite a più annualità, le scadenze dei relativi pagamenti potranno essere stabilite in modo diverso da quanto indicato nel precedente comma, con indicazione dei nuovi termini nelle bollette/fatture stesse.

La relativa attuazione della norma è demandata alla competenza gestionale del Dirigente.

Trascorso il termine di 60 giorni, l'utenza è considerata morosa e dal giorno successivo l'Amministrazione Comunale applicherà sulle bollette, ancora insolute, una indennità di mora pari al tasso ufficiale di sconto più due punti.

La penale, calcolata nei modi sopra indicati, verrà di norma addebitata agli utenti sulle fatture emesse successivamente o, in caso di mancato pagamento, verrà richiesta con i mezzi legali.

Durante lo stato di morosità dell'utenza l'Amministrazione Comunale si riserva, comunque, il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua potabile, salva ogni altra azione per il recupero del proprio credito e delle somme dovute per indennità di mora ed eventuali interessi.

La riattivazione della somministrazione interrotta per morosità sarà in ogni caso subordinata al versamento di quanto spettante all'Amministrazione Comunale nonché dell'indennità di mora e della quota fissa per il rimborso spese di accesso del fontaniere il cui importo è stabilito annualmente.

Art. 23 bis

(Articolo aggiunto con Delibera Consiliare N° 54 del 22.10.2001 e integrato con Delibera Commissariale N° 26 del 30.04.2002)

Dilazione dei Pagamenti.

Su richiesta dell'interessato, il Dirigente Responsabile consentirà il pagamento dilazionato, per un massimo di 36 mesi, delle somme dovute relativamente ai canoni arretrati.

Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Dalla data di scadenza naturale dell'obbligo di pagamento alle scadenze concordate a seguito della dilazione, maturano interessi di parametro pari a quelli applicati dal Tesoriere del Comune.

Tra la data di presentazione dell'istanza di dilazione e quella di accettazione della stessa non sono computati altri interessi oltre a quelli di cui al precedente comma, fatti salvi i casi in cui l'utente decada dal beneficio.

Norma Transitoria.

(Abrogata con Deliberazione Commissariale N° 26 del 30.04.2002)

Per un periodo di tre mesi dall'entrata in vigore dell'art. 23 bis, sono sospese le azioni di slaccio delle utenze morose.

TITOLO III

UTENZE A CONTATORE

Art. 24

Erogazione a contatore. Tariffe – Ruoli di riscossione.

Per tutte le forniture domestiche è dovuto un corrispettivo annuo per il servizio.

Sono istituite le seguenti fasce tariffarie:

A. Consumi domestici:

1. Fino a **80 mc.** annui;
2. Da **81** a **161 mc.** annui;
3. Da **161** a **220 mc.** annui;
4. Oltre **220 mc.** annui.

B. Consumi non domestici:

Per tutte le forniture non domestiche è dovuto il pagamento di un corrispettivo annuo per il servizio nonché per i consumi dell'acqua potabile in misura diversificata per ciascuno dei seguenti settori economici:

- 1) Agricolo;**
- 2) Artigianale;**
- 3) Commerciale;**
- 4) Industriale;**
- 5) Turistico.**

Ai consumi idrici domestici o non domestici sono applicate le tariffe stabilite con provvedimento del competente organo del Comune.

La riscossione avviene con le modalità e le forme stabilite con provvedimento del competente organo del Comune.

Art. 25

Determinazione del quantitativo contrattuale.

Nei contatore può essere richiesto il pagamento di un quantitativo d'acqua trimestrale, da determinarsi da parte dell'utente fra le fasce previste dall'Amministrazione Comunale, all'atto della stipula del contratto.

Per particolari utenze d'acqua potabile il suddetto quantitativo può essere stabilito caso per caso, tenendo conto del consumo massimo orario, delle ore di utilizzazione dell'acqua e delle particolari esigenze di ciascun richiedente.

L'utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti il suddetto quantitativo anche se il consumo, nel corso del trimestre, risultasse inferiore ad esso.

Il quantitativo trimestrale impegnato all'atto della sottoscrizione del contratto di somministrazione potrà essere modificato, su richiesta, soltanto quando venga apportata una variazione nel numero o nel tipo degli appartamenti costituenti l'edificio alimentato.

L'utente è in tal caso, tenuto a stipulare un nuovo contratto ed a versare all'Amministrazione Comunale il minimo, il deposito a garanzia e il contributo, qualora dovuto, proporzionale ai nuovi consumi impegnati. In sede di liquidazione finale verrà restituito all'utente il minimo e il deposito a garanzia.

L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, la facoltà di limitare la portata massima istantanea, erogabile attraverso il contatore, ad un valore pari a otto volte la portata media al secondo corrispondente al minimo impegnato trimestralmente.

Per i consumi superiori all'impegno, l'utente dovrà pagare una penale commisurata alla tariffa di eccedenza per i mc. di acqua consumati oltre detto minimo.

Art. 26

Diametro della presa e del contatore.

Il tipo e il diametro della presa, della tubazione e del contatore verranno determinati tenendo presenti le caratteristiche della somministrazione richiesta.

Art. 27

Posa in opera dei contatori.

Il luogo dove dovrà essere installato il contatore è individuato dall'Amministrazione Comunale. L'utente deve costruire a sue spese la nicchia destinata a contenere il contatore in base alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione Comunale.

I contatori dovranno essere installati in luoghi dove gli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale della lettura e dell'ispezione possono accedere liberamente.

Normalmente i contatori sono installati:

- A. In nicchie eseguite nelle facciate degli immobili situate a 90 cm. Di altezza dal suolo, e munite di scarico dell'acqua;
- B. In nicchie nelle pareti di eventuali passi carrabili o di muri di recinzione eseguite come sopra;
- C. Eccezionalmente nei cortili degli stabili o in locali appositamente costruiti negli scantinati o nel sottoscala.

Di norma la tubazione di raccordo tra la presa stradale e il contatore dovrà avere uno sviluppo non superiore a metri 20.

La manutenzione del manufatto, costruito a protezione del contatore, sarà a carico dell'utente.

Tutti gli apparecchi misuratori verranno muniti dall'Amministrazione Comunale di sigillo metallico, al fine di poter accertare eventuali manomissioni.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di imporre, a spese dell'utente il cambiamento di posto del contatore, qualora la primitiva installazione, a causa di opere dell'utente, non permetta più la verifica o la lettura del contatore.

Gli apparecchi misuratori potranno essere rimossi o spostati solo per disposizione dell'Amministrazione Comunale e per mezzo del suo personale.

Art. 28

Contatori generali e divisionali.

L'Amministrazione Comunale, di norma, procede all'installazione dei contatori nel numero da essa ritenuto necessario per una giusta misurazione dell'acqua.

Il proprietario di uno stabile o l'amministrazione del condominio, che ha ottenuto la somministrazione dell'acqua con uno o più contatori, può misurare l'erogazione dell'acqua nei singoli appartamenti mediante altri contatori (divisionali), da installare a sua cura e spese.

Il proprietario dell'immobile o l'amministrazione del condominio non potrà praticare, a coloro che usufruiscono dell'acqua, condizioni economicamente più onerose di quelle praticate dall'Amministrazione Comunale.

Il consumo dell'acqua è comunque accertato dai contatori installati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 29

Proprietà e nolo dei contatori.

I contatori sono di proprietà del Comune di Alghero e sono concessi esclusivamente a nolo. L'Amministrazione Comunale provvede alla loro installazione e manutenzione.

I già installati a spese dell'utente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno acquisiti alla proprietà del Comune, scomputando dalle bollette

future il costo sostenuto e documentato dall'utente, escluso il costo della manodopera per l'installazione.

L'utente è responsabile della perfetta conservazione del contatore e risponde di esso in caso di furto o di danneggiamento. Nell'un caso e nell'altro dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il cambio per usura tecnica del contatore viene fatto generalmente a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

Le riparazioni dei guasti dovuti a incuria, o manomissione dell'utente sono eseguiti a cura dell'Amministrazione Comunale a spese dell'utente.

Qualsiasi operazione sull'apparecchio di misura è vietata all'utente. In caso di trasgressione è dovuto il risarcimento dei danni ed il pagamento di una penale il cui importo è determinato in base all'art. 35 del presente regolamento.

Per il nolo e la manutenzione del contatore l'utente è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Comunale i canoni indicati con apposito provvedimento del competente organo del Comune.

Art. 30

Letture dei contatori.

Gli apparecchi di misura e di controllo vengono letti e verificati di norma almeno una volta ogni semestre e ogniqualvolta l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno.

Qualora non sia possibile, per causa imputabile all'utente, la lettura del contatore, sarà in facoltà dell'Amministrazione Comunale, previo preavviso, sospendere l'erogazione dell'acqua, che non sarà ripresa se non dopo l'effettuazione della lettura e il pagamento dell'acqua consumata.

Art. 31

Consumi – Pagamento.

I consumi dell'acqua sono accertati attraverso la lettura dei contatori effettuata dagli incaricati dell'Amministrazione Comunale.

Art. 32

Verifica, rimozione e sostituzione dei contatori.

L'utente, qualora ritenga erronee le indicazioni del contatore, può chiederne la verifica.

Accertata la fondatezza del reclamo dell'utente, la spesa della verifica e delle riparazioni occorrenti sarà a carico dell'Amministrazione Comunale, che disporrà le opportune variazioni contabili e il rimborso all'utente delle eventuali somme pagate in più.

Il consumo dell'acqua, dall'ultima lettura eseguita fino alla riparazione o alla sostituzione dell'apparecchio, sarà valutato nella stessa misura di quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, e, se l'utenza è di data recente, in base al consumo medio giornaliero del periodo in cui il contatore ha funzionato.

Nel caso invece che il reclamo risulti infondato e che la verifica accerti il regolare funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza del 5% in più o in meno, le spese di verifica saranno a carico dell'utente nella misura fissata dalla tabella "B", i cui importi saranno aggiornati in base a criteri stabiliti per i lavori di nuovi allacciamenti e trasformazioni, il 1° gennaio di ogni anno.

In caso di rimozione o sostituzione del contatore, verrà redatto il relativo verbale in due copie che, firmate dai dipendenti dell'Amministrazione Comunale e dall'utente, dovranno contenere le seguenti indicazioni: il tipo, il calibro e il numero del contatore, le risultanze della lettura, il motivo della sostituzione o della rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una delle due copie del verbale è consegnata all'utente.

TITOLO IV

Art. 33

Contratti per idranti antincendio.

L'Amministrazione Comunale su richiesta degli utenti provvede all'installazione di idranti antincendio, derivati direttamente dalla rete, contro il pagamento dei canoni e degli eventuali contributi di cui alle allegate tabelle.

L'utente sarà inoltre tenuto a versare quanto previsto alla lettera A dell'art. 7 del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale concede agli utenti la facoltà di servirsi di tutta la portata d'acqua ottenibile dagli idranti soltanto per le operazioni di estinzione in caso di incendio.

Gli idranti derivati direttamente dalla rete dovranno essere sempre suggellati e potranno essere aperti soltanto in caso di incendio.

Dell'avvenuta apertura, l'utente dovrà dare avviso all'Amministrazione Comunale entro 24 ore, presentando la necessaria documentazione.

L'apertura degli idranti, fatta senza il consenso dell'Amministrazione Comunale per qualsiasi altro motivo che non sia quello dell'incendio, comporterà l'applicazione di una sanzione il cui importo verrà determinato in base all'art. 35 Titolo V del presente regolamento oltre al pagamento dell'acqua da determinarsi con i criteri e le modalità di cui all'art. 7.

Art. 34

Collaudo degli idranti antincendio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di più idranti direttamente alimentati dalla rete, d'installare un contatore di controllo nella condotta

di alimentazione degli idranti antincendio, in tal caso sarà addebitato all'utente il nolo di tale contatore ed il consumo dell'acqua registrato dal contatore stesso.

Tutte le spese per la fornitura ed installazione, nonché per la manutenzione degli idranti antincendio e delle relative condutture esterne ed interne, sono a carico dell'utente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, alla presenza dell'utente, il collaudo dell'impianto antincendio prima che esso venga messo in esercizio.

L'Amministrazione Comunale, peraltro, non garantisce l'efficienza degli idranti antincendio, né assume la responsabilità per il loro funzionamento.

TITOLO V

Art. 35

Determinazione delle somme dovute in applicazione delle norme regolamentari.

I valori degli importi relativi alle somme di cui al presente regolamento, sono determinati con un'apposita deliberazione del competente organo del Comune e sono aggiornati all'inizio di ogni anno in base alle variazioni intervenute nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai con arrotondamento per difetto alle mille lire.